

Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione: tra sanzionabilità penale e illecito amministrativo

Alfredo Montagna

I termini della questione

Le difficoltà che l'interprete del diritto deve incontrare ogni giorno nel proprio lavoro trovano spesso ulteriore motivo nell'analisi della giurisprudenza del giudice di legittimità che, lungi dall'ispirarsi al principio generale della nomofilachia, apporta, specialmente in materia ambientale, ulteriori contributi alla disomogeneità giurisprudenziale.

Un'ulteriore esemplificazione ci viene da due recenti pronunce della corte di cassazione in materia di esercizio di professioni e mestieri rumorosi.

- Infatti, con una decisione assunta nella pubblica udienza del **21 dicembre 2006 e depositata il 25 gennaio 2007, n. 2875, Roma**, la Terza sezione di questa Corte, ha affermato che: «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen., esercizio di professione o mestiere contro le disposizioni di legge, **è riferibile alla sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore**, atteso che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447».
- Nello stesso momento la Prima sezione, con decisione del **5 dicembre 2006, dep. 19 gennaio 2007, n. 1561, R.**, stabiliva, in una fattispecie tipica quale quella delle immissioni sonore prodotte da una orchestrina che suonava all'esterno di un locale, che: «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, **può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen.**, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel

comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale.»

Il quadro normativo

Per una riflessione ponderata della questione occorre prendere le mosse dal quadro normativo, che presenta, **da un lato, l'art. 659** del codice di diritto sostanziale e, **dall'altro, la legge quadro sull'inquinamento acustico**.

- Nella prima disposizione, art. **659 cod. pen.** disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, è previsto, al **comma primo**, che:

«chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

Il **comma secondo** prevede che:

«si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 (1) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, **Legge quadro sull'inquinamento acustico**, prevede, all'articolo 10, come modificato dall'art. 4, legge 9 dicembre 1998, n. 426, che:

«Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **supera i valori limite** di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 516 a euro 5164».

Valori limite da fissare con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità (ora Salute), sentita la Conferenza Stato-Regioni, e che al momento di entrata in vigore della legge erano fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, ritenuto applicabile in attesa dei regolamenti di esecuzione della legge 447 (1).

Le opzioni giurisprudenziali

L'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico aveva originato inizialmente dubbi sulla possibilità di applicazione dell'intero comma secondo dell'art. 659 cod.pen., ma, una volta abbandonata questa soluzione radicale del rapporto tra disposizione codicistica e nuova previsione, si erano delineati due orientamenti. Secondo il primo la entrata in vigore della legge 447 avrebbe reso **impossibile la configurabilità del reato** di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone allorché nell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso si superino i limiti di accettabilità imposti a seguito della legge 447 del 1995, e ciò in applicazione del principio di specialità portato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1989 n. 689.

- In questo senso si era già espressa la prima sezione della **Corte** con **decisione** 3 dicembre 2004, dep. **14 gennaio 2005, n. 530**, P.M. in proc. T. (2), che aveva ritenuto come la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. fosse circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.
- In precedenza analoga soluzione risulta adottata da:
 - **Cass. sez. III**, 29 aprile 2004, dep. **8 luglio 2004, n. 29651, T.** (3);
 - **Cass. sez. I**, 8 novembre 2002, dep. **19 dicembre 2002, n. 43202, R.** (4);
 - **Cass. sez. I**, 6 aprile 2000, dep. **16 giugno 2000, n. 3123, Civiero** (5);
 - **Cass. sez. I**, 18 marzo 1999, dep. **19 maggio 1999, n. 6291, D.M.** (6);
 - **Cass. sez. I**, 3 marzo 1998, dep. **8 aprile 1998, n. 1295, H.** (7);
 - **Cass. sez. I**, 4 luglio 1997, dep. **21 settembre 1997, n. 8589, V.** (8).

Diversamente è stato ritenuto che **il superamento dei valori limite non sia stato depenalizzato** per effetto del citato principio di specialità, continuandosi ad integrare il reato di cui all'art. 659 cod. pen., comma secondo, sul presupposto che anche la previsione del comma secondo dell'articolo in questione contenga un ulteriore elemento estraneo alla logica e finalità della legge sull'inquinamento acustico, che tutelerebbe genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire limiti di rumo-

rosità delle sorgenti sonore oltre i quali si deve ritenere sussistere l'inquinamento acustico, sanzionato in sede amministrativa ex art. 10 della legge n. 447.

Questo elemento, mutuato dal comma primo dell'art. 659 cod.pen., sarebbe rappresentato dalla concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di esposte, che metterebbe in pericolo il **bene giuridico della tranquillità pubblica** tutelato dall'intero articolo 659.

- In questo senso si sono espresse:
 - **Cass. sez. I 16 aprile 2004**, dep. **3 giugno 2004, n. 25103, F.** (9);
 - **Cass. sez. I**, 1 aprile 2004, dep. **26 luglio 2004, n. 32468, P.M. in proc. Gavio** (10);
 - **Cass. sez. I**, 21 novembre 1995, dep. **10 gennaio 1995, n. 136, C.** (11).

La soluzione possibile

La soluzione da ultimo illustrata appare eccessivamente rigorosa, pur se dettata dallo sforzo di distinguere i beni giuridici tutelati e conseguentemente l'interesse protetto dalla disposizione codicistica e dalla legge speciale, **da un lato la quiete pubblica, dall'altro la salute umana**, stante le conseguenze che su questa possono produrre esposizioni sonore eccessive.

Si deve tuttavia osservare che **l'esercizio di attività rumorosa entro i limiti, e nel rispetto delle** ulteriori eventuali prescrizioni imposte dall'autorità, viene preventivamente **valutata come inidonea a produrre disturbi alla stessa quiete pubblica, meritevole di tutela** nei limiti e compatibilmente con l'esercizio di attività legalmente esercitate sul territorio, a meno di non volere sposare quelle posizioni di *deep ecology* che tanto spesso hanno nuociuto allo stesso cammino ambientalista.

Note:

- (1) Si veda poi il D.P.C.M. 14 novembre 1997, di attuazione.
- (2) In Ced Cass. 230890.
- (3) In Ced Cass. 229352.
- (4) In Ced Cass 222946.
- (5) In Ced Cass 216200.
- (6) In Ced Cass. 213461.
- (7) In Ced Cass 210237.
- (8) In Ced Cass. 208578.
- (9) In Ced Cass. 228244, in dottrina in senso adesivo L. Ramacci, in *Nuovo diritto*, 1996, 789, e in Riv. pen., 1997, 372.
- (10) In Ced Cass. 229285.
- (11) In Ced Cass. 199804.

Negare che a seguito della più recente disposizione del 1995 si sia verificata una parziale depenalizzazione delle ipotesi riconducibili al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identità dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che è sanzionato solo in via amministrativa, appare pertanto inutilmente vessatorio, residuando un circoscritto ambito

di applicazione della norma penale ai casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore, ad es. orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili, come quando, pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l'attività si svolga in orari diversi da quelli stabiliti dai regolamenti vigenti in un determinato Comune.

Convegno
25 Giugno 2007 - Roma, Meliá Roma Aurelia Antica

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI dal Decreto Ronchi al T.U.A.

Il Convegno si propone di affrontare, con un approccio interdisciplinare, il tema delle bonifica dei siti contaminati nelle sue ultime linee evolutive di carattere legislativo (D. Lgs. n. 152/06 e schema di decreto correttivo sulla disciplina transitoria sulla bonifica) e di natura giurisprudenziale, con i nuovi orientamenti del TAR Toscana e Piemonte sulle conferenze dei servizi decisorie come atti non impugnabili e sulle responsabilità del proprietario di sito inquinato, prima e dopo il 29 Aprile 2006.

Né vanno sottovalutati i profili penali connessi alla disciplina amministrativa e tecnica. Sono previsti interventi nel dibattito di referenti istituzionali (Ministero ambiente, ISS, APAT), delle imprese interessate (anche attraverso associazioni rappresentative), di esperti giuridici e tecnici.

PROGRAMMA PROVVISORIO

Presiede: Alfredo Montagna - Massimario Corte di Cassazione

9.00 Registrazione dei partecipanti - Apertura dei lavori

9.30 **Il soggetto interessato tra vecchio e nuovo regime sulla bonifica**

Paolo Dell'Anno - Università de L'Aquila

10.15 **Recente giurisprudenza sulle conferenze dei servizi e nuovo regime ex art. 242 del T.U.A.**

Franco Giampietro - Presidente Associazione Giuristi Ambientali

11.00 Coffee break

11.15 **Siti contaminati nella proposta di direttiva europea sul suolo**

Francesca Quercia - APAT

11.45 **Siti di interesse nazionale: criticità e prospettive**

Marco Giangrasso - Ministero dell'Ambiente

12.15 **Reato di omessa bonifica e nuovo DDL sui delitti ambientali**

Alberta Leonarda Vergine - Università di Pavia

12.45 Dibattito

13.00 Colazione di lavoro

Presiede: Vittorio Giampietro - GC srl

14.00 **I pareri dell'ISS sull'analisi di rischio dal vecchio al nuovo regime**

Loredana Musmeci - ISS

14.30 **Primo anno di applicazione della procedura di analisi di rischio**

Paolo Boitani - Ecotherm Site Assessment srl

15.00 Coffee break

15.20 Intervento programmato

15.50 Messa in sicurezza operativa

16.20 Dibattito

18.00 Chiusura lavori

Informazioni: Tel. 06 87133090 - Massimo Giampietro.